

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1971

Istituzione di un capitolo di entrata nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la contabilizzazione dei rimborsi corrisposti dalla Comunità economica europea per l'acquisto di tabacchi greggi

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione dei monopoli di Stato, in conseguenza dell'attuazione a partire dal raccolto 1970 della organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, si trova nelle condizioni di ottenere dalla Comunità il rimborso a titolo di « premio » — previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L. 94 del 28 aprile 1970) — di una parte delle spese sostenute per l'acquisto diretto di tabacco in foglia dai coltivatori.

Per poter ottenere detto « premio » occorre acquistare il tabacco allo stato sciolto almeno al « prezzo d'obiettivo » fissato ogni anno dalla Comunità ai sensi dell'articolo 2 del regolamento sopra citato.

L'Amministrazione dei monopoli si trova così nella necessità di dover anticipare forti

somme, del complessivo ammontare di oltre 5 miliardi di lire per ogni raccolto, dal capitolo della « compra tabacchi » per poter corrispondere ai coltivatori, dai quali acquista tabacco in foglia, il prezzo d'obiettivo stabilito dalla CEE.

Sulla base dell'attuale impostazione del bilancio, tali somme, all'atto del rimborso da parte della Comunità (attraverso la Sezione specializzata dell'AIMA costituita con decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, recentemente convertito nella legge 27 gennaio 1971, n. 3) affluirebbero in entrata « a proventi » senza possibilità di riutilizzazione per la destinazione originaria prevista dal corrispondente capitolo di spesa della « compra tabacchi ».

Ciò si tradurrebbe in un sensibile depauperamento dello stanziamento relativo a quest'ultimo capitolo con gravi ripercussio-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni sulla disponibilità di fondi necessari per soddisfare una fondamentale esigenza aziendale, quale quella del rifornimento della materia prima.

Inoltre, sotto l'aspetto della corretta esposizione delle spese in bilancio, tale procedimento non rispecchierebbe la realtà per quanto riguarda il costo effettivo del tabacco in foglia.

Per ovviare ai suddetti inconvenienti, e principalmente a quello consistente nella riduzione delle disponibilità finanziarie per l'acquisto dei tabacchi, si è predisposto l'unito disegno di legge con il quale, in un

articolo unico, si stabilisce che le somme ricevute dall'Amministrazione dei monopoli a titolo di « premio » in base all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970, vengano fatte affluire ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'Amministrazione stessa e vengano portate, con decreto del Ministro del tesoro, in aumento dello stanziamento del capitolo di spesa della « compra tabacchi » a reintegro del maggior onere precedentemente sostenuto per corrispondere ai coltivatori il prezzo di obiettivo comunitario al lordo del premio suddetto.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Le somme che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riceve a titolo di « premio » per l'acquisto di tabacco in foglia, in base all'articolo 3 del regolamento della Comunità economica europea n. 727/70 del 21 aprile 1970, affluiscono ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'Amministrazione stessa.

Con decreti del Ministro del tesoro, le somme di cui al precedente comma vengono portate in aumento dello stanziamento del capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1971, e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, relativi alla compra tabacchi.